

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Società VERITAS S.p.A. - Regolamentazione della circolazione in via Scaramuzza
a Chirignago Zelarino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 10/08/2018 con prot. n. 57568 la Società VERITAS S.p.A. ha comunicato l'esigenza di provvedere al risanamento di alcuni chiusini della linea fognaria in via Scaramuzza;
- la Società VERITAS S.p.A. ha comunicato che la realizzazione dei lavori è stata affidata all'impresa esecutrice Rotech Srl con sede in via Mules 91/a Campo di Trens (BZ);

Considerato che:

- l'intervento di risanamento dei chiusini avviene attraverso l'istituzione di un cantiere mobile lungo via Scaramuzza da via Marieschi a via Gatta dalle ore 7,30 alle ore 18,00 dal giorno 21/08/2018 al giorno 22/08/2018;
- durante l'intervento si rende necessario occupare parte della carreggiata stradale, istituendo un senso unico alternato regolato da movieri;
- le operazioni non comportano l'interruzione della circolazione ma solamente il restringimento di parte della carreggiata;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire una corsia libera per la circolazione;
- ai fini dell'esecuzione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

Ritenuto di regolamentare la circolazione in modo da garantire i più elevati livelli di sicurezza per tutti i gli utenti della strada;

Riconosciuto che l'impresa esecutrice dovrà garantire l'accesso ai passi carrabili prospicienti all'area di cantiere, nonché il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla la Società VERITAS S.p.A. e acquisita con prot. n. 392850 del 10/08/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 regolamentare la circolazione in via Scaramuzza, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 le lavorazioni saranno eseguite con modalità di gestione della circolazione analoghe a quanto previsto dalle tavole della segnaletica stradale n. 64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002, "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento Temporaneo" riducendo i limiti di velocità a 30Km/h e regolato da movieri;
- 1.3 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
- 1.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili, nonché ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 1.5 è fatto obbligo di garantire la continuità della circolazione veicolare e pedonale;

2 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non interrompere o ostacolare i servizi di trasporto pubblico locale;

3 quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale o isole ecologiche è fatto obbligo all'impresa di contattare la Società ACTV S.p.A. o la Società Veritas S.p. A. con un preavviso di almeno 7 gg al fine di concordare eventuali modifiche o spostamenti alle stesse;

4 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa

(barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

6 prescrizioni a carattere generale:

- 6.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
- 6.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 6.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 6.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 6.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 6.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 6.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 6.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nei giorni 21 e 22 agosto 2018;

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 13 agosto 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."